DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 179/2004

del 9 dicembre 2004

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 171/2004 del 3 dicembre 2004 ([1]).

(2) Il regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2002, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea ([2]), è principalmente volto a introdurre e mantenere all'interno della Comunità livelli elevati e omogenei di sicurezza in materia di aviazione civile.

(3) Le attività dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea possono incidere sul livello di sicurezza aerea all'interno dello Spazio economico europeo.

(4) Occorre pertanto integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1592/2002 al fine di consentire la partecipazione a pieno titolo degli Stati EFTA all'Agenzia europea per la sicurezza aerea,

DECIDE:

Articolo 1

L'allegato XIII dell'accordo è modificato come specificato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 1592/2002 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

([1]) Cfr. pag. 21 della presente Gazzetta ufficiale.

([2]) GU L 240 del 7.9.2002, pag. 1.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 10 dicembre 2004, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2004.

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Kjartan JÓHANNSSON

(*) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

ALLEGATO

della decisione del Comitato misto SEE n. 179/2004

Nell'allegato XIII dell'accordo, dopo il punto 66m [regolamento (CE) n. 1138/2004 della Commissione] è inserito il testo seguente:

«66n. **32002 R 1592**: regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2002, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea (GU L 240 del 7.9.2002, pag. 1).

Ai fini dell'accordo il testo del regolamento si intende adattato come segue.

a) Se non altrimenti stipulato di seguito e ferme restando le disposizioni del protocollo 1 dell'accordo, va inteso che i termini "Stato/i membro/i" contenuti nel regolamento comprendono, oltre al significato che hanno nel regolamento, gli Stati EFTA. Si applica il paragrafo 11 del protocollo 1.

b) Per quanto riguarda gli Stati EFTA, l'Agenzia assiste, qualora sia necessario, l'Autorità di vigilanza EFTA o il Comitato permanente, a seconda dei casi, nello svolgimento dei loro rispettivi compiti.

c) Nessuna disposizione del presente regolamento può essere interpretata nel senso di attribuire all'autorità dell'EASA il potere di agire a nome degli Stati EFTA nel quadro di accordi internazionali per scopi diversi dall'assistenza nell'esecuzione degli obblighi derivanti da tali accordi.

d) Il testo dell'articolo 9 è modificato come segue:

   i) nel paragrafo 1, dopo le parole "la Comunità" sono inserite le parole "o uno Stato EFTA";

   ii) all'articolo 9, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

   "Qualora la Comunità tratti con un paese terzo per concludere un accordo in base al quale uno Stato membro o l'Agenzia possono rilasciare certificati sulla base di certificati rilasciati dalle autorità aeronautiche di quel paese terzo, essa si adopera perché agli Stati EFTA sia proposto un accordo analogo con il paese terzo interessato. A loro volta gli Stati EFTA si adoperano per stringere con i paesi terzi accordi analoghi a quelli della Comunità."

e) All'articolo 11 è aggiunto il seguente paragrafo:

   "5. Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione si applica anche, ai fini del presente regolamento, a qualsiasi documento dell'Agenzia riguardante gli Stati EFTA."

f) All'articolo 12, paragrafo 2, lettera b), è aggiunto il testo seguente:

"L'Agenzia assiste inoltre l'Autorità di vigilanza EFTA e le fornisce lo stesso sostegno qualora tali misure e compiti rientrino nella competenza di tale autorità ai sensi dell'accordo."

g) All'articolo 12, paragrafo 2, il testo della lettera e) è sostituito dal testo seguente:

"nei settori di sua competenza assolve le funzioni e i compiti attribuiti alle parti contraenti dalle convenzioni internazionali applicabili, in particolare la Convenzione di Chicago. Nell'esecuzione di tali funzioni e compiti le autorità aeronautiche nazionali degli Stati EFTA si attengono unicamente a quanto previsto dal presente regolamento."

h) All'articolo 15 la prima frase è sostituita dal testo seguente:

"Con riferimento a prodotti, parti e pertinenze di cui all'articolo 4, paragrafo 1, l'Agenzia, laddove ne abbia il potere e ai sensi della convenzione di Chicago o dei suoi allegati, assolve funzioni e compiti dello Stato di progettazione, produzione o registrazione, quando connessi all'approvazione della progettazione. Nell'esecuzione di tali funzioni e compiti le autorità aeronautiche nazionali degli Stati EFTA si attengono unicamente a quanto di loro spettanza ai sensi del presente articolo."

i) Il testo dell'articolo 16 è modificato come segue:

al paragrafo 1 viene inserita la frase seguente:

"L'Agenzia riferisce all'Autorità di vigilanza EFTA sulle ispezioni in materia di standardizzazione all'interno di uno Stato EFTA.";

al paragrafo 3 viene inserita la frase seguente:

"Per quanto riguarda gli Stati EFTA l'Agenzia è consultata dall'Autorità di vigilanza EFTA."

j) All'articolo 20 è aggiunto il seguente paragrafo:

"4. In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, i cittadini degli Stati EFTA che godono dei diritti politici possono essere assunti mediante contratto dal direttore esecutivo dell'Agenzia."

k) All'articolo 21 è aggiunta la frase seguente:

"Gli Stati EFTA applicano all'Agenzia e al suo personale il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee e le regole applicabili adottate ai sensi del protocollo."

l) All'articolo 23, paragrafo 1, dopo la parola "Comunità" sono inseriti i termini seguenti:

", in islandese e norvegese."

m) All'articolo 24, paragrafo 2, dopo la lettera c) è inserito il seguente testo:

"c *bis*) La relazione generale e il programma di lavoro dell'Agenzia di cui, rispettivamente, ai paragrafi b) e c), è trasmesso all'Autorità di vigilanza EFTA."

n) All'articolo 25 è aggiunto il seguente paragrafo:

"3. Gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo al consiglio di amministrazione e al suo interno hanno gli stessi diritti e obblighi degli Stati membri dell'UE, ad eccezione del diritto di voto."

o) All'articolo 32 è aggiunto il seguente paragrafo:

"6. I cittadini degli Stati EFTA possono essere nominati nelle commissioni di ricorso, anche come presidenti. La Commissione, nel redigere l'elenco delle persone di cui al paragrafo 3, prende in considerazione anche persone idonee aventi la cittadinanza degli Stati EFTA."

p) All'articolo 45, alla fine del paragrafo 1 è aggiunta la frase seguente:

"Per quanto riguarda gli Stati EFTA, l'Agenzia assiste l'Autorità di vigilanza EFTA nello svolgimento dei compiti succitati."

q) All'articolo 48 è aggiunto il seguente paragrafo:

"8. Gli Stati EFTA partecipano al contributo finanziario della Comunità di cui al paragrafo 1, lettera a). A tal fine si applicano, mutatis mutandis, le procedure di cui all'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), e al protocollo 32 dell'accordo."

r) All'articolo 54 sono aggiunti i seguenti paragrafi:

"6. Gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo al comitato istituito ai sensi del paragrafo 1 e al suo interno hanno gli stessi diritti e obblighi degli Stati membri della CE, ad eccezione del diritto di voto.

7. Qualora, in mancanza di accordo tra la Commissione e il comitato, il Consiglio adotti una decisione relativa alla materia di cui trattasi, gli Stati EFTA possono sollevare la questione a livello di Comitato misto SEE ai sensi dell'articolo 5 dell'accordo."»